A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Settore 04-Decreto Dirigenziale n.225 del 27.08.2010 -d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 2698. Autorizzazione. Ditta: "molino de furia carmine". Attività: molitura cereali. Sede legale e produttiva: Montecalvo Irpino, via Mauriello, n. 51.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che il d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152, parte quinta, disciplina la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed individua l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per gl'impianti, inclusi quelli termici ad uso civile non disciplinati dal titolo II, e le attività che producono emissioni inquinanti;
- che tale normativa, inoltre, stabilisce i valori, le prescrizioni, i metodi di campionamento e d'analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite;
- che per le emissioni generate da impianti, da realizzarsi sulla base della miglior tecnologia disponibile, si applicano i valori limite di cui al d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 o quelli già fissati dalla Regione Campania con d.g.r. 5 agosto 1992 n. 4102, se più restrittivi;
- che per il rilascio dei provvedimenti in materia di emissioni si applicano altresì le disposizioni di cui alla d.g.r. 19 gennaio 2001, n. 286, per quanto non riferibile a norme abrogate;
- che a richiesta della ditta in oggetto, presentata ai sensi dell'art. 272 d. lgs. n. 152/2006 ed acquisita al prot. n. 0465302 del 27 maggio 2009, lo scrivente ha rilasciato, con prot. n. 0518201 del 12 giugno 2009, presa d'atto per attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante (elencata nella Parte I, lett. "v", dell'Allegato IV alla Parte Quinta della citata normativa), riferita all'impianto di molitura cereali, sito in Montecalvo Irpino, via Mauriello, n. 51;
- che per lo stesso impianto, con atto acquisito al prot. n. 0549345 del 22 giugno 2009, è stata presentata domanda d'autorizzazione ai sensi dell'art. 2698 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, determinata da potenziamento produttivo dell'attività;
- che ad essa è, tra l'altro, allegata la relazione tecnica a firma del dott. Pellegrino Genovese, iscritto nell'Albo dei Chimici della Campania al n. 837 – con descrizione di:
 - I. ciclo produttivo;
 - II. tecnologie atte a prevenire l'inquinamento;
 - III. caratterizzazione qualitativa e quantitativa delle emissioni;

CONSIDERATO:

- che, secondo documentazione agli atti, conforme a quella prevista dal d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152
 e dalla d.g.r. 19 gennaio 2001, n. 286, l'impianto:
 - è nuovo, secondo definizione dell'art 268, lett. "m", d. lgs. n. 152/2006;
 - risulta in esercizio, in vigenza della comunicazione di presa d'atto di cui in premessa, ed è parzialmente da assoggettarsi agli adempimenti di cui all'art. 2695 della normativa predetta;
- che dal quadro riepilogativo non si rilevano emissioni in quantità superiore ai valori limite fissati da leggi e disposizioni vigenti;
- che con nota prot. n. 0572958 in data 29 giugno 2009 è stata indetta Conferenza dei Servizi, convocata per il 25 agosto, la quale, dopo aver proceduto anche in via istruttoria all'esame della pratica, all'unanimità ha espresso parere favorevole all'intervento, così come proposto, prescrivendo l'utilizzo di vasca a tenuta per il contenimento dei reflui, non essendovi rete fognaria pubblica nella zona di localizzazione dell'impianto;
- che in attuazione dell'art. 7 Legge 24 Aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee (legge comunitaria 1995–1997)", gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;

- che tale obbligo è ribadito dalla d.g.r. 22 maggio 2004, n. 750, ove, tra l'altro, si stabilisce che le competenti somme siano corrisposte all'Agenzia regionale per la protezione ambientale (a.r.p.a.c.);
- che il suo assolvimento è stato richiesto con nota prot. n. 0756446 del 3 settembre 2009;
- che solo in data 15 luglio 2010 è stata acquisita al prot. n. 0606443 copia della disposizione di bonifico, impartita dalla ditta interessata per i controlli da effettuarsi ai sensi della predetta d.g.r. n. 750/2004, pari a € 515,71;

RITENUTO:

 potersi rilasciare ai sensi dell'art. 2698 d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152, in favore della ditta richiedente l'autorizzazione per l'impianto di molitura cereali, sito in Montecalvo Irpino, via Mauriello, n. 51;

VISTI:

- 1. la d.g.r. 5 agosto 1992, n. 4102;
- 2. la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
- 3. la d.g.r. 15 aprile 1997, n. 2473;
- 4. la Legge 24 aprile 1998, n. 128;
- 5. la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10;
- 6. la d.g.r. 19 gennaio 2001, n. 286;
- 7. la d.g.r. n. 22 maggio 2004, n. 750;
- 8. il d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ss. mm. ii.;
- 9. la presa d'atto prot. n. 0518201 del 12 giugno 2009;

Alla stregua dell'istruttoria svolta dalla Conferenza dei Servizi ed in conformità con le sue determinazioni, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento;

DECRETA

- 1) di ritenere la premessa parte integrante del presente atto, che sostituisce la presa d'atto prot. n. 0518201 del 12 giugno 2009;
- 2) di rilasciare ai sensi dell'art. 2698 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, alla ditta "molino de furia carmine" l'autorizzazione quindicennale per l'impianto di molitura cereali, in Montecalvo Irpino, via Mauriello, n. 51;
- 3) di provvedervi sulla scorta dei seguenti dati d'emissione, comunicati dalla ditta interessata e valutati dalla Conferenza dei Servizi:

Parametri e valori			e1	e2	
Sb oc- co	Altezza dal suolo	Э	12,00	12,00	
	Altezza dal col- mo		1,50	1,50	
	Diametro		Ø 0,25	Ø 0,25	
	Sezione	m2	0,049	0,049	
	Temperatura	ပ	Ambiente	Ambiente	
	Velocità	m/s	4,10	3,00	
	Portata	Nm3/ h	723,00	529	
Direzione del flusso			Verticale	Verticale	
Durata emissioni h/d		h/d	5,00	5,00	
Frequenza n/d		Discontinua	Discontinua		
Provenienza			Pulitura	Spazzolatura	

Tipo d'abbattimento	Ciclone		Ciclone	
Inquinanti	Conc ne (mg/N m3)	FI. massa (kg/h)	Conc ne (mg/N m3)	FI. massa (kg/h)
Polveri totali	18,30	0,013	16,90	< 0,01

- 4) di subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) utilizzare una vasca a tenuta per il contenimento dei reflui;
 - b) ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente:
 - c) non superare in alcun caso i valori limite fissati dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 o , se più restrittivi, quelli stabiliti dalla d.g.r. 5 agosto 1992, n. 4102;
 - d) adottare sempre le misure previste dall'allegato V alla parte quinta del d. lgs. 3 aprile 2006,
 n. 152, per le fasi produttive ove si producono, manipolano, trasportano, caricano, e scaricano sostanze che generano emissioni diffuse di natura polverulenta;
 - e) effettuare, con cadenza triennale dalla data del presente atto durante il normale ciclo produttivo e nelle sue condizioni più gravose n. 2 prelievi ed altrettanti campionamenti in un periodo continuativo pari a gg. 10 di marcia controllata, per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo scrivente, al Comune interessato, all'a.r.p.a.c. ed all'Amministrazione Provinciale;
 - f) provvedere all'esercizio ed alla manutenzione dell'impianto in maniera tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione in tutte le condizioni di funzionamento;
 - g) attenersi, in generale, ai metodi di campionamento, di analisi e di valutazione circa la conformità dei valori ai limiti imposti dall'allegato VI alla parte quinta del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e dal d. m. 25 agosto 2000, nonché dalla d.g.r. 5 agosto 1992, n. 4102;
 - h) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui al d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, parte quinta, appendici 1 e 2 dell'allegato VI) di:
 - I. dati relativi ai controlli discontinui di cui alla lettera "e" (allegare i relativi certificati d'analisi);
 - II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dell'impianto produttivo e/o dei sistemi d'abbattimento;
 - III. rapporti di manutenzione eseguita per ogni sistema d'abbattimento secondo le modalità e la periodicità previste dalle schede tecniche del costruttore;
 - i) porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 27114 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;
 - j) comunicare, nel rispetto della normativa, eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dell'impianto in altro sito;
 - k) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
- 1) di fissare in 90 giorni dalla data del presente atto il termine ultimo per la messa a regime dell'impianto, salvo motivata richiesta di proroga, da inoltrarsi a questo Settore;
- 2) di doversi far pervenire a tutti gli organismi menzionati al punto n. 4 (lettera "e"), entro i quindici giorni successivi, copia dei certificati d'analisi di tutte le emissioni relative a n. 2 prelievi ed altrettanti campionamenti in un periodo continuativo pari a gg. 10 di marcia controllata, decorrenti dalla messa a regime;
- 3) di precisare che:

- I. ogni condotto d'emissione, punto di campionamento e sue condizioni d'approccio vanno realizzati in conformità con le norme uni 10169 (punti n. 6 e n. 7);
- II. al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale, orientata verso l'alto e l'altezza minima di ogni condotto superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri;
- III. ogni condotto, situato a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, deve avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;
- 4) di puntualizzare ulteriormente che:
- i contenuti del presente provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia d'emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di miglior tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;
- l'autorizzazione potrà, inoltre, richiamata anche la d.g.r. n. 2473/97, essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;
- 5) di demandare all'a.r.p.a.c. di accertare, entro sei mesi dalla messa a regime, la regolarità delle misure contro l'inquinamento e relativi dispositivi di prevenzione, nonché il rispetto dei valori limite (riportati nello schema di cui al punto 3), fornendone le risultanze;
- 6) di doversi comunicare allo scrivente ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;
- 7) di specificare espressamente che avverso la presente autorizzazione ai sensi dell'art. 34 Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss. mm. ii. nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al t.a.r. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- 8) di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatta salva ogni altra formalità o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma;
- 9) di notificarlo alla ditta "molino de furia carmine", sede di Montecalvo Irpino, via Mauriello, n. 51;
- 10) d'inviarne copia al Sindaco del Comune di Montecalvo Irpino, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'a.s.l. Avellino (già av/1), all'a.r.p.a.c.—Dipartimento provinciale di Avellino, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ariano Irpino;
- 11) d'inoltrarlo, infine, all'a.g.c. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul b.u.r.c. .

Il Dirigente del Settore ad interim (Dott. Luigi Rauci)